



COMUNE DI SAPONARA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazioni consiliari n. 5 del 25/02/2016, n. 12 del 14/03/2016 e n. 15 del 22/03/2016.

Uniformato alla sentenza del TAR per la Sicilia – Catania, Sez. I, n. 212 del 26/31 gennaio 2017 e adeguato alle norme di legge sopravvenute, giusta deliberazione consiliare n. 18 del 24/09/2019.

Pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni dal 21.10.2019 al 20.11.2019

Entrato in vigore il 21/11/2019

STATUTO COMUNALE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il Comune

Il Comune di Saponara è un Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

Il Comune garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, alle attività politico-amministrative dello stesso. Ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico.

Art. 2

L'Autogoverno

L'autogoverno della Comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi dello Statuto della Regione Siciliana, della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione Siciliana.

Art. 3

Lo Statuto

Il presente statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente ed in particolare specifica:

- 1) le attribuzioni degli organi;
- 2) i principi dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 3) le forme di collaborazione con altri Comuni e con gli altri Enti;
- 4) le forme di partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, del diritto di udienza;
- 5) le modalità di coordinamento degli interventi per l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.

La revisione o l'abrogazione dello Statuto è approvata con le modalità e con le maggioranze stabilite per la prima approvazione dello stesso.

L'abrogazione dello Statuto è consentita solo se contestuale all'approvazione di un nuovo Statuto.

La stessa disposizione di cui al precedente comma si applica per i regolamenti previsti dallo Statuto.

Art. 4

I Regolamenti

Il Comune, in conformità delle leggi, emana regolamenti:

- a) nelle materie demandate dalla legge o dallo statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

L'iniziativa spetta al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, a ciascun consigliere assegnato al Comune ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto.

I regolamenti comunali entrano in vigore e diventano esecutivi nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera approvativa.

I regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 5

Natura giuridica e principio di sussidiarietà

Il Comune è persona giuridica territoriale.

E' altresì circoscrizione di decentramento statale e regionale.

Il Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria, secondo quanto previsto dal presente Statuto, dai regolamenti comunali e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla disciplina statale e regionale, secondo le rispettive competenze.

Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà; svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo modalità previste dai relativi regolamenti.

Art. 6

Territorio e sede

Il Comune di Saponara comprende la parte del Suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della L. 24.12.1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Il territorio si estende su una superficie di Km² 2602 e confina con i Comuni di Rometta, Messina, Villafranca Tirrena e con il mar Tirreno.

Il territorio è costituito dal capoluogo, ove è istituita la sede del Comune e dei suoi organi istituzionali, nonché dalle frazioni S. Pietro, Scarcelli, Cavaliere e Saponara Marittima. Alle variazioni territoriali si provvede con legge della Regione, previo referendum della popolazione.

Art. 7

Toponimo, Stemma e Gonfalone

Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il toponimo "Saponara" e con stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1362 dell'1 giugno 1976, registrato alla Corte dei Conti il 18 giugno 1976 al n. 5, foglio 3.

Il Comune ha come segno distintivo lo stemma così contraddistinto:

Forma: interzato in palo.

Nel primo troncato:

- a) d'argento, a due torri di rosso, una sopra l'altra, merlate di tre alla guelfa;
- b) d'argento, a due bande di nero, alla bordura d'azzurro, caricate di sette gigli d'oro.

Nel secondo interzato in fascia:

- a) partito, a destra d'argento, a due torri di rosso, merlate di tre alla guelfa, ordinate in palo; a sinistra inquadrato in croce di S. Andrea: nel 1° e nel 4° d'argento, a tre pali di nero, nel 2° e nel 3° d'oro pieno;
- b) d'azzurro, a tre gigli d'oro ordinati;
- c) d'argento, a cinque gigli di nero.

Nel terzo:

d'azzurro, a sei palle d'oro, ordinate.

Segni esterni di Comune.

Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone consistente in un drappo di colore bianco caricato dell'arma sopra descritta e riccamente ornato di fregi d'argento.

Nell'uso del Gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3.6.1986.

La festa del Santo Patrono è fissata nella giornata del 6 dicembre di ogni anno, in cui si celebra la ricorrenza di S. Nicola di Bari.

Art. 8

Finalità

Nell'ambito delle funzioni e delle competenze attribuitegli, il Comune provvede:

- a) ad attuare un organico assetto del territorio al fine di pervenire ad uno sviluppo programmato ed eco-compatibile degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, turistici, commerciali, agricoli;
- b) a favorire le attività imprenditoriali nelle varie articolazioni;

- c) a ricercare, per l'attuazione concreta delle suddette iniziative, ogni possibile intesa con gli Enti di volta in volta interessati, mettendo in atto gli strumenti normativi previsti, quali Conferenza di servizi, Accordi di programma, Patti Territoriali e Sportello Unico;
- d) a garantire il diritto alla salute, assumendo adeguate iniziative per combattere e prevenire ogni forma di inquinamento e di alterazione dei cicli biologici della vita e mettendo in atto strumenti idonei a renderlo effettivo ed a garantire altresì un efficiente servizio di assistenza sociale, in relazione soprattutto, ai problemi degli anziani, dei minori, degli inabili e degli invalidi, con particolare riguardo alle fasce economiche più deboli della società ed alle famiglie economicamente disagiate;
- e) a garantire l'istruzione e a promuovere la formazione professionale quale strumento sociale, per l'incremento delle opportunità professionali e per favorire la riconversione produttiva;
- f) a promuovere la diffusione della cultura nelle sue varie articolazioni e forme con particolare riguardo alla storia locale, alle tradizioni ed ai costumi del luogo;
- g) a tutelare i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia e del volontariato, garantendo un accesso privilegiato alle organizzazioni operanti in tali settori e nei servizi sociali;
- h) a valorizzare i beni ambientali, culturali, naturalistici, assumendo ogni iniziativa per la loro tutela ed il loro recupero anche al fine di consentire migliori condizioni di fruibilità per i cittadini;
- i) a valorizzare il paesaggio, elemento caratterizzante il territorio comunale, ed assumere ogni iniziativa, anche pianificatoria, per la sua tutela;
- j) a valorizzare le libere forme associative e promuovere organismi di partecipazione popolare sull'amministrazione locale, anche su base di frazioni, quartieri, rioni e borghi;
- k) a favorire l'utilizzo del tempo libero, lo sviluppo delle espressioni artistiche e la pratica dello sport;
- l) a promuovere iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
- m) a garantire l'acqua come bene comune pubblico;
- n) a essere Comune per la pace.

Art. 9

Principi dell'attività amministrativa

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 8 il Comune assume il principio della programmazione gestionale come metodo di intervento ed i principi della pubblicità e della trasparenza, della economicità ed efficacia e definisce gli obiettivi della propria azione assumendo, altresì, come metodo la valutazione della congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti,

coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e degli altri Enti Locali e garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte della comunità così come previsto nei successivi articoli.

Il Comune adegua la struttura burocratica trasformandola in “un sistema aperto” in grado di saper recepire gli stimoli esterni e rispondere in maniera adeguata, in modo da raggiungere un equilibrio dinamico con l’ambiente esterno e diventare volano delle esigenze sempre più complesse e variegate della comunità amministrata.

A tal fine promuove la formazione del personale dipendente, atta a stimolare il cambiamento di “cultura”, di criteri e logiche di gestione, orientati a governare e migliorare la qualità e la comprensione dei processi, coinvolgendo tutti i soggetti interessati siano essi cittadini, imprenditori, parti sociali.

Promuove, altresì, la comunicazione organizzativa integrata al fine di generare comportamenti motivati e una gestione partecipativa con il supporto di strumenti efficaci e tecnologicamente innovativi.

Art. 10

Compiti del Comune

Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del presente Statuto.

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e leva militare.

Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge.

Art. 11

Trasparenza e pubblicità degli atti

Albo Pretorio

Il Comune istituisce l’ Albo Pretorio on line nel proprio sito istituzionale per la pubblicazione di atti e avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l’integralità, l’accessibilità e la facilità di lettura.

Le deliberazioni, le determinazioni, le ordinanze nonché tutti gli atti monocratici di natura gestionale ricevono adeguata pubblicazione mediante affissione di copia integrale di essi all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.

Art. 12

Ufficio Relazioni con il Pubblico

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico assicura l’assistenza necessaria ai cittadini al fine di:

- a) attuare una reale comunicazione, considerando la stessa un servizio essenziale, sia ai fini della trasparenza che della partecipazione, adottando come metodo la semplificazione dei linguaggi;
- b) porre in atto servizi all'utenza per l'effettiva partecipazione ai procedimenti;
- c) effettuare la valutazione ed il monitoraggio sulle tipologie di informazioni richieste e fornite;
- d) effettuare la valutazione delle esigenze dell'utenza e del loro monitoraggio;
- e) attuare iniziative di comunicazione di pubblica utilità e, in particolare, curare le seguenti tipologie di informazione ai cittadini: propedeutica in materia di protezione civile e delle sue forme organizzative; preventiva circa gli eventi e le situazioni di crisi che possono verificarsi sul territorio e le relative misure di emergenza;
- f) supportare gli organi ed uffici dell'ente;
- g) rilevare e valutare l'indice di soddisfazione dell'utenza;
- h) agevolare i rapporti tra P.A. ed utenza proponendosi come primo nucleo di sportello unico interno mediante l'interconnessione informatica con tutti gli Uffici dell'Ente; l'attuazione del protocollo informatico; il dialogo telematico con siti pubblici e specializzati;
- i) curare la presenza on-line del Comune, nel proprio sito telematico; l'applicazione delle tecnologie di rete ed, in particolare, l'istituzione della rete civica, quale rete partecipativa e collaborativa; mettere a disposizione gli strumenti tecnici per permettere al cittadino l'informazione anche dagli altri enti pubblici.

Nell'ambito dei principi di cui al comma 1 del presente articolo, il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi detta le norme per il funzionamento dell'U.R.P.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E

ACCESSO AI DOCUMENTI – REFERENDUM

Art. 13

Partecipazione dei cittadini

Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi e, pertanto:

- a) valorizza le libere forme associative e promuove organismi a carattere associativo di partecipazione popolare all'amministrazione. I rispettivi rapporti sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento;
- b) assicura il rispetto del principio del contraddittorio, sancito dalla L.R. 10/1991 come modificata dalla L. R. 5/2011 – principio del giusto procedimento – al fine di realizzare il contemperamento dell'interesse pubblico con le posizioni giuridiche dei privati;

- c) favorisce la collaborazione partecipativa dei cittadini alla formazione dei provvedimenti amministrativi;
- d) assicura il diritto di iniziativa e proposta da parte dei soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, su problemi di rilevanza generale per la migliore tutela di interessi collettivi.

Art. 14

Carattere pubblico dei documenti

Per assicurare il perseguimento delle finalità indicate ai precedenti articoli, il presente Statuto afferma, in ossequio alla normativa vigente, il carattere generalmente pubblico dei documenti amministrativi del Comune o, comunque, depositati presso l'Amministrazione comunale, fatta eccezione per quelli "riservati" per espressa indicazione di legge o per effetto di temporanea e motivata indicazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, salvo quanto stabilito al successivo articolo.

Art.15

Diritto di accesso

Il diritto di accesso è riconosciuto a tutti, salve le esclusioni di seguito indicate, riguarda qualsiasi specie di atto, anche interno, formato dall'Amministrazione o utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. Per gli atti intermedi del procedimento, per ragioni di economia dell'azione amministrativa, l'acquisizione è limitata a quelli idonei ad incidere su posizioni soggettive dei cittadini, differendosi negli altri casi la loro acquisizione al momento dell'approvazione dell'atto finale del procedimento.

I consiglieri Comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia di ogni provvedimento adottato dal Comune e degli atti preparatori in esso richiamati, di atti e documenti anche endoprocedimentali, detenuti dall'Amministrazione e che risultino necessari o utili all'espletamento del mandato, nonché di avere dagli Uffici Comunali tutte le informazioni necessarie all'esercizio della funzione.

Al fine di assicurare una adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, il Presidente del Consiglio cura la predisposizione di tutta la documentazione necessaria, nei casi previsti dal regolamento.

Il rilascio di copie di delibere o di atti e documenti, anche su supporti informatici, detenuti dall'Amministrazione, richiesti dai Consiglieri Comunali per lo svolgimento del mandato, non è assoggettato al pagamento di diritti di visura e/o ricerca né di costi di riproduzione.

Il diritto di accesso di cui al comma 1 è riconosciuto nei confronti dei soggetti anche privati che gestiscono servizi pubblici.

Il diritto di accesso è esercitabile anche per l'attività dell'Amministrazione disciplinata da norme di diritto privato.

Le modalità e le forme per l'effettivo esercizio del diritto di accesso dei cittadini, singoli o associati, ai documenti amministrativi sono disciplinati dal relativo regolamento. Parimenti, con norme regolamentari sono individuate le categorie di documenti formati dal Comune o rientranti nella sua disponibilità sottratti all'accesso, anche al fine della tutela della riservatezza di terzi. Ove, però, strettamente necessario alla tutela delle posizioni giuridiche dedotte, il Responsabile del procedimento non potrà negare il rilascio degli atti anche se gli stessi riportano dati sensibili. L'accesso agli stessi, però, potrà essere consentito solo se i dati riservati o sensibili siano stati utilizzati dal titolare in un procedimento concorsuale o, comunque, comparativo con il o i richiedenti.

In nessun caso, comunque, potrà essere interdetta l'acquisizione di copie degli atti del Consiglio Comunale e della Giunta nonché delle ordinanze del Sindaco, comunque emanate e delle determine dei funzionari. In ogni caso l'acquisizione sarà consentita nella misura necessaria alla tutela delle posizioni giuridiche dedotte, con possibilità, quindi, di consegna di stralci dei documenti richiesti, ove gli stessi coinvolgano posizioni meritevoli di riservatezza.

Art. 16

Procedimento Amministrativo

L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato:

- a) ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;
- b) a coloro che per legge debbono intervenire nel procedimento;
- c) ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai soggetti destinatari, qualora da un provvedimento possa derivare loro un pregiudizio, salvo che ciò non sia impedito da ragioni di celerità da dichiararsi con apposito atto del responsabile del procedimento.

I soggetti cui è pervenuta la comunicazione hanno diritto di prendere visione ed acquisire copia di tutti gli atti del procedimento, nonché di presentare memorie e documenti. Di ciò dovrà farsi menzione nella parte narrativa del provvedimento finale.

Le modalità di partecipazione al procedimento sono disciplinate dal titolo III artt. 8 e seguenti della L.R. n. 10/1991 e ss. mm. e ii.

Art. 17

Pubblicità del provvedimento

Qualora il procedimento interessi una generalità di soggetti, la comunicazione dell'avvio avviene mediante avviso da pubblicare all'albo Pretorio on – line ed in altri luoghi pubblici.

Art. 18

Organismi di partecipazione

I singoli cittadini, le associazioni, i comitati, gli enti portatori di interessi diffusi possono intervenire nei procedimenti, presentando istanze, proposte, memorie e documenti, purché dimostrino la sussistenza della loro legittimazione, in quanto portatori di un diritto o di un interesse legittimo o diffuso.

La motivazione del provvedimento finale del procedimento dovrà dare contezza dell'intervento e delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a discostarsi dalle conclusioni alle quali il soggetto partecipante era pervenuto.

Art. 18 bis

Consiglio Comunale dei Ragazzi

E' istituito il Consiglio Comunale dei ragazzi.

Esso promuove la partecipazione degli alunni e ne stimola l'educazione civica e la conoscenza del funzionamento delle istituzioni locali.

Con apposito regolamento approvato per presa d'atto dal Consiglio Comunale vengono disciplinate le modalità di istituzione e di funzionamento, nonché di elezione del Sindaco dei Ragazzi.

Art. 19

Libere forme associative e volontariato

Il Comune di Saponara, nel rispetto della reciproca autonomia, favorisce le libere forme associative e gli organismi di volontariato che non abbiano fini di lucro, facilitandone la comunicazione con l'Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

Alle organizzazioni di cui al precedente comma possono essere, in particolare, riconosciuti:

- a) concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi;
- b) il patrocinio ed il sostegno del Comune per attività dalle stesse organizzate;
- c) l'espressione di proposte e la richiesta di pareri;
- d) tempestiva informazione sulle materie di specifico interesse;
- e) presenza di rappresentanti negli organismi di partecipazione istituiti dal Comune.

Qualora le iniziative e le attività realizzate da tali associazioni ed organismi di volontariato si caratterizzino per continuità e livello qualitativo, il Comune può instaurare con esse specifiche convenzioni per la gestione di strutture e servizi comunali o per rilevanti attività di riconosciuto interesse pubblico.

Art. 20

Partecipazione popolare

I cittadini, singoli o associati, esercitano l'iniziativa di intervento su problematiche locali particolarmente rilevanti e per interventi diretti alla migliore tutela di interessi collettivi mediante istanze, petizioni e proposte:

- a) Istanze: i cittadini singoli o associati possono rivolgere istanze al Sindaco in merito a specifici problemi locali o che abbiano, comunque, riflesso sulla realtà comunale o su aspetti dell'attività amministrativa. La risposta alle istanze, riportante la motivazione, è fornita entro 30 giorni decorrenti dalla data della loro presentazione.
- b) Petizioni: chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze locali di natura collettiva.

La raccolta di adesioni avviene, senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono avanzate all'Amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che, entro cinque giorni dalla data di ricevimento al protocollo, la assegna in esame all'organo o ufficio competente e ne invia copia ai capigruppo consiliari. L'organo o ufficio competente si pronuncia in merito entro i successivi trenta giorni.

Il contenuto della decisione dell'organo o ufficio competente, unitamente al testo della petizione, è affisso all'Albo Pretorio.

Se la petizione è sottoscritta da almeno 20 persone, ciascun consigliere comunale può chiedere, con apposita istanza, che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

- c) Proposte: i cittadini esercitano l'iniziativa degli atti amministrativi di competenza del Comune presentando proposte motivate sottoscritte da almeno 20 cittadini residenti ed elettori. La proposta deve essere inoltrata alla Segreteria del Comune da non meno di sei presentatori, la cui sottoscrizione è autenticata nelle forme di legge. Il numero minimo prescritto dovrà essere raggiunto entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della proposta. La proposta deve essere dettagliata in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e del suo contenuto dispositivo e deve essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei

motivi nonché dell'eventuale spesa e del suo finanziamento. E' trasmessa dal Sindaco all'organo o ufficio competente che assume le proprie determinazioni formali in merito entro trenta giorni dalla sua trasmissione.

Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di partecipare all'attività del Comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza. L'esercizio del diritto di udienza può essere esercitato davanti al Sindaco, agli Assessori e anche dinanzi al Consiglio Comunale per problematiche rientranti nella sfera di competenze di quest'ultimo. L'udienza deve essere richiesta per iscritto, deve contenere l'oggetto della problematica per cui si chiede udienza e deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta. Per le udienze dinanzi al Sindaco o agli Assessori dovrà essere redatto apposito verbale da parte del Segretario Comunale o di un funzionario da esso delegato. Il verbale dovrà essere inserito nel fascicolo concernente l'oggetto della richiesta di udienza e richiamato con il suo contenuto essenziale. Per le udienze dinanzi al Consiglio Comunale, la stessa richiesta sarà iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile, e comunque non oltre trenta giorni, da parte del Presidente del Consiglio.

Art. 21

Referendum

E' ammesso referendum su materie di esclusiva competenza comunale:

- a) quando venga deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune;
- b) quando lo richiedano 150 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Hanno diritto a partecipare al referendum tutti gli elettori residenti.

Non è ammesso referendum per tutti gli atti concernenti le seguenti materie: revisione dello Statuto; tributi; tariffe; bilancio; designazioni e nomine di cui all'art. 4 della L.R. n. 32/1994; atti vincolati; piano urbanistico comunale e strumenti urbanistici attuativi; ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco e quando sullo stesso argomento è già stato indetto referendum con esito negativo nell'ultimo quinquennio.

Il quesito referendario deve essere formulato in modo da non ingenerare equivoci ed essere di immediata comprensione.

Il referendum è valido quando partecipa alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Il quesito referendario si intende approvato quando i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori a quelli attribuiti alla risposta negativa, altrimenti è dichiarato respinto.

Fermo restando quanto disposto dall'art.6 del presente Statuto sono ammesse richieste di referendum anche in ordine ad atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 3 del presente articolo.

Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito regolamento, fermo restando che, qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di atti amministrativi o parte di essi, l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del provvedimento consiliare di cui al comma successivo.

Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria, che ha avuto esito positivo, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato e provvedere in merito all'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Il Regolamento stabilisce le modalità di ammissione del quesito referendario ed il permanere della sua attualità, una volta intervenuti atti modificativi e/o correttivi di quelli oggetto di consultazione referendaria, ed i tempi entro i quali la consultazione referendaria si dovrà tenere.

Art. 22

Consulta dei cittadini migranti

E' istituita la consulta dei cittadini migranti per favorire l'integrazione di cittadini residenti provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea.

La composizione ed il funzionamento saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art.23

Adunanze consiliari "aperte"

Qualora si verificano accadimenti di particolare gravità o per rilevanti motivi di interesse della comunità, il Sindaco o un quinto dei Consiglieri Comunali possono richiedere al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione di una adunanza "aperta" del Consiglio, a cui potranno essere invitati a partecipare, oltre agli assessori, cittadini singoli o associati, rappresentanti degli EE.LL., degli organismi di partecipazione popolare e di associazioni interessate ai temi da discutere.

Le modalità di tenuta delle predette adunanze sono stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 24

Azione popolare

Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

Ai fini che precedono, agli elettori di che trattasi è consentita, salvo il limite della riservatezza ex D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, l'accesso agli atti necessari all'instaurazione del procedimento.

L'Ente, ove a conoscenza del giudizio, dovrà:

- a) valutare, con atto formale dell'organo competente, l'opportunità di intervenire nel giudizio;
- b) definire le modalità di regolamentazione degli esiti dello stesso.

Art.25

Atto paritetico di accordo

Qualora lo ritenga opportuno, al fine di un più efficace perseguimento del pubblico interesse, fatti salvi in ogni caso i diritti di terzi, l'Amministrazione, a seguito delle osservazioni e proposte presentate dagli interessati, ai sensi dei precedenti articoli, può sostituire il provvedimento finale del procedimento con un atto paritetico consistente in un accordo con gli interessati stessi.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, l'atto paritetico è ritenuto un efficace strumento per dare contenuto alla collaborazione tra cittadino e Comune nel perseguimento di pubblici interessi e maggiore speditezza dell'azione amministrativa.

Titolo III

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 26

Gli Organi del Comune

Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i generi nella Giunta e negli organi collegiali propri nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

La durata in carica degli organi comunali è fissata dalla legge.

Art. 27

Il Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le proprie funzioni in via diretta, non essendo ammessa delegazione ad altri organi.

Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia amministrativa e funzionale che disciplina con apposito regolamento.

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, esercita le sue funzioni nelle materie di sua competenza stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Spetta al Consiglio Comunale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali e ad altri non ricompresi ma comunque previsti per legge:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, le direttive generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e delle relative piante organiche;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni dai fondi tra i capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio e i conti consuntivi;
- c) i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi e i pareri da rendere nelle dette materie;
- d) le convenzioni fra i comuni e quelle fra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al comune di beni e servizi a carattere continuativo.

L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 28

Norme di funzionamento del Consiglio

Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica, altresì, il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di prosecuzione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal presidente uscente ed è presieduta, provvisoriamente e fino all'elezione del presidente, dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Il Consiglio, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il Consiglio elegge altresì un Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, dopo aver consultato i Capigruppo Consiliari, con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco.

Il Presidente del Consiglio Comunale deve comunque convocare l'assemblea, nel termine massimo di venti giorni quando ne venga formulata richiesta da un quinto di Consiglieri o dal Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.

Le convocazioni del Consiglio Comunale devono essere rese pubbliche mediante affissione di avviso all'albo pretorio on line nonché in spazi o luoghi pubblici.

Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio ed assicura il buon andamento dei lavori, secondo il principio di imparzialità. Convoca le sedute del Consiglio Comunale, oltre che su propria determinazione, su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri. Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio e, unitamente ai membri della Giunta, può intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima o, nei casi di urgenza, ventiquattro ore prima. Le proposte di deliberazione sono approvate dal

Consiglio con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo maggioranza qualificata prevista dalla legge.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle nelle quali si discute su qualità di persone.

Art. 29

I Consiglieri comunali

I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Ogni Consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.

Tutti i Consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.

Art. 30

Diritto di iniziativa dei Consiglieri comunali

Ciascun Consigliere Comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del Consiglio, ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Ognuno dei Consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale, mediante proposte di deliberazione indicanti i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste.

Ognuno dei consiglieri comunali indirizza le proposte di deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale, il quale le trasmette immediatamente agli uffici di competenza per l'istruzione e il corredo dei pareri previsti dall'art. 12 della L.R. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni, da effettuarsi in un termine massimo di 20 giorni; ottenuti tali pareri il Presidente del Consiglio iscrive le proposte all'o.d.g. del Consiglio comunale.

Art. 31

Scioglimento e decadenza del Consiglio Comunale

Il Consiglio è sciolto:

1. quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge;
2. quando specifiche disposizioni di legge lo prevedono.

Lo scioglimento è pronunciato con decreto del Presidente della Regione ed è emesso su proposta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, previo parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Il Consiglio decade:

1. nel caso di fusione di due o più Comuni;
2. nel caso di separazione o aggregazione di due o più frazioni che dia luogo a variazione del numero dei Consiglieri assegnati al Comune ovvero a modifica del sistema di elezione;
3. nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, abbia perduto la metà dei Consiglieri assegnati, e questi, nei casi previsti dalla legge, non siano stati sostituiti.

Art.32

Revoca del Presidente del Consiglio Comunale

Nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca, sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

La mozione, votata per appello nominale ed approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati, determina la cessazione dalla carica di Presidente.

La mozione è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 33

Decadenza dei Consiglieri Comunali

I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo comunicato al Presidente del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere, provvede a notificargli l'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative

dell'assenza, nonché fornire al Presidente del Consiglio Comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non potrà, comunque, essere inferiore a venti giorni dalla data di notifica.

Scaduto tale termine, il Consiglio Comunale adotta le proprie motivate determinazioni in merito.

Nell'ipotesi di decadenza, di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio Comunale provvede alla surroga con il primo dei non eletti della stessa lista, nella stessa seduta o in quella immediatamente successiva.

Art. 34

Gruppi Consiliari

I Consiglieri si costituiscono in gruppi, formati da due o più componenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

Ciascun consigliere deve comunicare al Presidente del Consiglio Comunale eletto il gruppo del quale intende far parte o se intende restare autonomo.

Ogni gruppo nomina un capogruppo.

Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel Consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista e a parità di voti il più anziano di età.

Le modalità di organizzazione e funzionamento dei gruppi sono demandati al regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 35

Commissioni Consiliari Permanenti

Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive e propositive e costituite con criterio proporzionale.

Alle commissioni consiliari permanenti è demandato il compito di effettuare il preventivo esame delle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio stesso ed i relativi verbali sono allegati a ciascuna deliberazione consiliare.

Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, il numero dei componenti e le modalità di nomina dei medesimi, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e la nomina dei presidenti delle singole commissioni.

Art. 36

Commissioni speciali, di controllo e garanzia

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può, per singoli atti, nominare Commissioni speciali, di controllo e di garanzia, determinandone le attribuzioni, la composizione e la durata. Le stesse esplicano le funzioni ad esse demandate secondo le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.

La Presidenza delle Commissioni di cui al precedente comma è attribuita ad un membro delle minoranze, con criterio, ove possibile di rotazione.

Art. 37

Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di quattro* assessori. Nella composizione della Giunta deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i generi.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale entro dieci giorni dall'insediamento.

Sulla composizione della Giunta, il Consiglio Comunale esprime formalmente le proprie valutazioni.

Il Sindaco nomina, tra gli assessori, il Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

E' Assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo Statuto e dalla Legge, il componente della Giunta più anziano di età che, in assenza anche del Vice - Sindaco, sostituisce il Sindaco assente o impedito.

Il Sindaco può attribuire deleghe agli assessori, al fine di consentire una cura più puntuale ed efficace delle varie branche dell'Amministrazione. La delega, tuttavia, non comporta trasferimento di funzioni.

*vedasi art. 1, comma 1 L.R. 3 aprile 2019, n. 3

Art. 38

Cessazione dalla carica di Assessore

I singoli componenti della Giunta cessano dalla carica per dimissioni, per revoca da parte del Sindaco, per la perdita dei requisiti previsti o per altre cause stabilite dalla legge.

La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.

Sino all'insediamento del Commissario straordinario, il Vice Sindaco e la Giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 39

Mozione di sfiducia

Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai due terzi* dei consiglieri assegnati.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione degli organi del Comune e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'articolo 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.

La mozione di sfiducia non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.

**vedasi art. 4, comma 1, lettera a) della L.R. 11 agosto 2016, n. 17*

Art. 40

Competenze della Giunta

Sono riservate alla Giunta le deliberazioni che riguardano:

- 1) il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica, previe direttive generali del Consiglio Comunale;
- 2) la determinazione delle aliquote dei tributi comunali e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- 3) la concessione dei servizi socio-assistenziali;
- 4) le azioni e le resistenze in giudizio;
- 5) gli atti di indirizzo in materia di acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari non preceduti da atti di programmazione e di gestione generali;
- 6) l'approvazione dei progetti di lavori pubblici;
- 7) gli atti di indirizzo specifico con riferimento alle transazioni;
- 8) i contributi, le indennità, i compensi, qualora ricorrono condizioni di mera attuazione legislativa, regolamentare o indirizzo espresso;
- 9) i provvedimenti di mobilità interna ed esterna e distacco temporaneo;

- 10) le riassunzioni di personale dimessosi volontariamente;
- 11) i provvedimenti di alta discrezionalità previsti dalla legge.

Art. 41

Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità.

La Giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, ferme restando le attribuzioni e la responsabilità dei singoli Assessori.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede il Vice Sindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'Assessore più anziano per età.

Art. 42

Il Sindaco

Il Sindaco è capo dell'amministrazione e legale rappresentante dell'ente.

In tale veste rappresenta l'ente all'esterno e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti.

E', inoltre, ufficiale di governo per le funzioni di competenza statale, secondo le attribuzioni demandategli dalla legge.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portare a tracolla.

Art. 43

Competenze del Sindaco

Al Sindaco sono attribuite le competenze non demandate per legge al Consiglio e agli altri organi dell'ente.

Il Sindaco adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico per prevenire ed eliminare i gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini; per la loro esecuzione il Sindaco può richiedere al Prefetto l'assistenza della forza pubblica.

In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico ovvero quando, a causa di circostanze straordinarie ed eccezionali, si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,

nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

Il Sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali o, comunque, connesse con esigenze di protezione civile e a tal fine si avvale dei mezzi tecnici individuati nei piani provinciali e comunali di emergenza.

Il Sindaco adotta, altresì, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene per motivi di sanità e di sicurezza pubblica.

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta.

Compete al Sindaco la nomina dei vertici burocratici e, pertanto, la nomina del Segretario Comunale. Compete, inoltre, al Sindaco l'attribuzione degli incarichi di titolari delle posizioni organizzative, la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi non rientranti nella competenza dei responsabili in posizione organizzativa, nonché l'attribuzione degli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro di comparto.

Rappresenta in giudizio l'Ente, previa autorizzazione da parte della Giunta.

Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Compete al Sindaco, altresì, la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune, che non siano legati allo stesso da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado, presso Enti, Aziende ed Istituzioni¹.

Il Sindaco può richiedere la convocazione del Consiglio Comunale ed egli stesso o suo delegato è tenuto a partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire, anche senza onere alcuno per il comune, incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione. Il numero dei predetti incarichi non può essere superiore a due².

¹ Comma dichiarato illegittimo dalla sentenza del T.A.R. Catania n. 212/2017, passata in giudicato, nella parte in cui la modifica apportata con l'emendamento n. 25, aveva stabilito all'art. 43, co. 10 di "modificare l'inciso 'parentela e affinità entro il secondo grado' con 'parentela e affinità entro il quarto grado'" in quanto, secondo il Giudice amministrativo, "l'art. 13, comma 2 della l.r. n. 7/1992 testualmente prevede che 'il Sindaco non può nominare rappresentante del comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado'", pertanto "è la legge stessa a disciplinare tale potere per cui non può lo statuto aggravarne la condizione di esercizio";

² Comma dichiarato illegittimo dalla sentenza del T.A.R. Catania n. 212/2017, passata in giudicato, nella parte in cui la modifica apportata con l'emendamento n. 26 aveva stabilito all'art. 43, co. 12, di inserire, dopo "può conferire" e prima di "incarichi a tempo determinato", l'inciso "solo senza onere alcuno per il comune", in quanto, secondo il Giudice amministrativo, "contrastante con il disposto dell'art. 14, co. 5, della l.r. n. 7/1992 - che espressamente prevede che 'agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale' - e va pertanto considerata illegittima".

Presenta al Consiglio Comunale, ogni anno, la relazione sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti e partecipa alla seduta del Consiglio dedicata alla valutazione della relazione.

Risponde agli atti ispettivi delle Commissioni Consiliari entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.

Art. 44

Deleghe del Sindaco

Nei casi previsti dalla legge, il Sindaco può delegare al Vice Sindaco ed ai singoli assessori l'esercizio delle sue funzioni.

L'atto di delega è comunicato al Consiglio Comunale, al Prefetto e all'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

Art. 45

Obblighi di astensione e comportamento degli Amministratori

Il Sindaco, i Consiglieri Comunali, gli Assessori ed il Presidente del Consiglio Comunale devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado, nelle riunioni di Giunta e di Consiglio Comunale.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

Il comportamento degli Amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei funzionari dell'Ente.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 46

Struttura burocratica del Comune

La struttura burocratica del Comune è suddivisa in Aree, Servizi ed Uffici, secondo la dotazione organica approvata dalla Giunta, previe direttive generali del Consiglio Comunale.

Art. 47

Responsabili di Area

Il Comune conforma la propria attività amministrativa al principio di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici e compiti di gestione spettanti ai Responsabili delle Aree.

Gli Uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

I responsabili di Area, titolari di Posizione Organizzativa, sono dipendenti dell'Ente inquadrati nella categoria più elevata presente nel Comune, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro. Gli incarichi vengono attribuiti dal Sindaco con propria determinazione.

La copertura dei posti di responsabili di Area in P. O. o di qualifiche di alta specializzazione può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato. Fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella materia oggetto dell'incarico. All'incaricato sono estese le disposizioni concernenti le incompatibilità e la responsabilità previste per il dipendente di corrispondente qualifica. L'incarico può essere interrotto anticipatamente in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Sindaco, qualora risulti inadeguato il livello dei risultati conseguiti. L'incarico può essere rinnovato con provvedimento motivato contenente la valutazione positiva dei risultati conseguiti e non potrà, comunque, avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Secondo quanto previsto dal Regolamento, compete ai titolari di Posizione Organizzativa la gestione amministrativa, l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio e dalla Giunta.

Art. 48

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

L'articolazione della struttura organizzativa del Comune è disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri determinati dal Consiglio Comunale e può essere aggiornata ogni qual volta si renda necessario in considerazione di mutate esigenze gestionali e diverse competenze dell'ente, con il solo vincolo della capacità di bilancio, delle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e delle disposizioni eventualmente dettate dalle norme statali e regionali.

Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare:

- a) la dotazione organica;

- b) l'assetto della struttura organizzativa;
- c) l'esercizio delle funzioni;
- d) i metodi di gestione operativa;
- e) le forme, le modalità, le procedure e le competenze per l'esercizio dei controlli interni nonché l'individuazione del soggetto o dei soggetti competenti alla valutazione del personale.

Art. 49

Il Segretario Comunale

Il Comune ha un Segretario titolare, dipendente dal Ministero dell'Interno, nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente. Egli svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Area e ne coordina l'attività.

Il Segretario Comunale partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio con funzioni referenti, consultive e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, se non diversamente stabilito.

Roga, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali l'ente è parte.

Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco, nel rispetto del ruolo e della funzione con esclusione di quelle a rilevanza squisitamente politica o tecnica.

Art. 50

Il Vice Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è coadiuvato dal Vice Segretario Comunale, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Vice Segretario Comunale è nominato dal Sindaco che lo individua fra i responsabili apicali in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali.

TITOLO V

CONTABILITA' E CONTROLLI

Art. 51

Sistema di Bilancio

Il sistema di bilancio costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione.

Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, osservando i principi stabiliti dalla legge.

Il bilancio è redatto secondo le norme vigenti in materia di contabilità pubblica ed allo stesso vengono allegati i documenti previsti dalle norme in materia.

Art. 52

Principi generali del controllo interno

Il Comune è impegnato ad attuare i controlli interni.

Il Regolamento di contabilità ed il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, nonché apposito Regolamento possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri Comuni e ad incarichi esterni.

Art. 53

Finalità dei controlli interni

Nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa e nel rispetto delle norme vigenti, l'ente individua strumenti e metodologie adeguate a:

- 1- Garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- 2- Verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- 3- Valutare le prestazioni dei Responsabili di Area titolari di posizione organizzativa.
- 4- Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 54

Principi generali

Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile ed economico della comunità locale.

Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

L'affidamento a terzi e l'esercizio dei servizi pubblici locali, nelle forme di cui alle lettere b) c) d) e) f) del precedente comma, avviene secondo i principi stabiliti dalle leggi di settore, e comunque, osservando le procedure di evidenza pubblica ed il principio di concorrenzialità.

Art.55

Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica

Il Comune di Saponara, visti gli artt. 1, 2, 3, 5, 43, 114, 118 della Costituzione, riconosce e tutela di preminente interesse generale i seguenti servizi pubblici locali: servizio idrico, servizio sanitario, igiene pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica, tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche, trasporti, viabilità e quant'altro riconoscerà il consiglio comunale di preminente interesse generale.

Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.

Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; statuisce il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato.

Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, la cui gestione va attuata secondo gli artt.31 e 114 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all'acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini.

Art.56

Erogazione di servizi pubblici

Non è consentita l'erogazione di servizi pubblici in regime di gratuità o costo inferiore a quello della prestazione. Nel caso in cui le riduzioni di tariffa o le esenzioni siano previste da norme regolamentari dell'Ente, dovrà comunque essere garantita la copertura della spesa con altre risorse di bilancio da indicare nella relativa deliberazione.

Le agevolazioni richiamate debbono ispirarsi ai criteri concomitanti al disagio sociale e del reddito, secondo le norme contenute in appositi regolamenti dell'Ente.

Art. 57

Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

In applicazione dell'art. 43 della L. 27 Dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58

Disposizioni finali e transitorie

Il presente statuto sostituisce totalmente lo statuto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 18.12.2002, rivisitato con deliberazione C.C. n. 6 del 28/01/2004 e, da ultimo, integrato con deliberazione C. C. n. 46 del 21/12/2009.

L'effetto abrogativo del precedente statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo, fissata nel trentunesimo giorno dalla sua affissione all'albo pretorio on line dell'Ente.

Lo statuto sarà trasmesso alla G.U.R.S. per la pubblicazione ed inserito sul sito istituzionale del Comune.

Art.56

Erogazione di servizi pubblici

Non è consentita l'erogazione di servizi pubblici in regime di gratuità o costo inferiore a quello della prestazione. Nel caso in cui le riduzioni di tariffa o le esenzioni siano previste da norme regolamentari dell'Ente, dovrà comunque essere garantita la copertura della spesa con altre risorse di bilancio da indicare nella relativa deliberazione.

Le agevolazioni richiamate debbono ispirarsi ai criteri concomitanti al disagio sociale e del reddito, secondo le norme contenute in appositi regolamenti dell' Ente.

Art. 57

Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

In applicazione dell'art. 43 della L. 27 Dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58

Disposizioni finali e transitorie

Il presente statuto sostituisce totalmente lo statuto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 18.12.2002, rivisitato con deliberazione C.C. n. 6 del 28/01/2004 e, da ultimo, integrato con deliberazione C. C. n. 46 del 21/12/2009.

L'effetto abrogativo del precedente statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo, fissata nel trentunesimo giorno dalla sua affissione all'albo pretorio on line dell'Ente.

Lo statuto sarà trasmesso alla G.U.R.S. per la pubblicazione ed inserito sul sito istituzionale del Comune.